



COMUNE DI FIESOLE
REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE
Approvato con Deliberazione G.C. n. 58 del ...2 aprile 2024

Sommario

Capo I – Oggetto ed organizzazione dell'ufficio.....	2
Art. 1 – Avvocatura civica.....	2
Art. 2 – Composizione dell'U.O.A. Avvocatura.....	2
Art. 3 – Attività dell'U.O.A. Avvocatura.....	3
Art. 4 – Incarichi ad avvocati esterni.....	4
Art. 5 – Doveri di collaborazione.....	4
Capo II – Disciplina dei compensi professionali.....	5
Art. 6 – Trattamento economico e compensi professionali.....	5
Art. 7 – Formazione professionale specifica.....	8
Art. 8 – Pratica forense.....	8
Art. 9 – Diritto di accesso.....	8
Art. 10 – Norme finali e di rinvio.....	9
Art. 11 – Entrata in vigore.....	10

CAPO I
OGGETTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

ART. 1
AVVOCATURA CIVICA

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Unità organizzativa autonoma Avvocatura (di seguito U.O.A. Avvocatura) e la rappresentanza in giudizio del Comune di Fiesole.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'U.O.A. Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e amministrativi, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli Avvocati, nell'espletamento della professione forense, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
4. Gli avvocati - pubblici dipendenti assegnati all'U.O.A. Avvocatura - sono tenuti, in qualità di avvocati del Comune e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, ad adempiere il proprio ministero con dignità e con decoro, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento professionale forense. Essi sono tenuti all'osservanza dei canoni deontologici approvati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, segnatamente per quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto.

ART. 2
COMPOSIZIONE DELL'U.O.A. AVVOCATURA

1. I legali dell'U.O.A. Avvocatura devono essere iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli Avvocati, con esercizio limitato ed esclusivo agli affari del Comune di Fiesole.

ART. 3

ATTIVITÀ DELL'U.O.A. AVVOCATURA

1. All'Avvocatura spetta la rappresentanza, difesa ed assistenza del Comune di Fiesole in tutte le controversie in cui l'Ente è parte, sia in sede giudiziale innanzi a tutte le Autorità di ogni ordine e grado, sia nei giudizi arbitrali, nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e comunque nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge, in tutti i casi in cui è richiesto il patrocinio di un Avvocato.
2. Nei procedimenti penali in cui il Comune di Fiesole sia parte offesa, l'Avvocatura assiste e difende l'Ente ai fini della costituzione di parte civile.
3. L'azione da promuovere e la costituzione in giudizio nonché le domiciliazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta motivata dell'Avvocatura, che si esprime previa acquisizione di apposita relazione da parte del Responsabile del Servizio interessato.
4. La procura speciale *ad litem* è conferita per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
5. Oltre all'attività giudiziaria, l'Avvocatura fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili di Dipartimento e ai Responsabili di Servizio consulenza giuridica e pareri legali, anche a scopo deflattivo del contenzioso. Inoltre, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
6. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale ed alla difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli uffici del Comune nella soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative al fine di indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e della correttezza, in qualsiasi materia di competenza del Comune.
7. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza, l'U.O.A. Avvocatura, su richiesta motivata:
 - a) collabora nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide e altri atti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - b) partecipa ai gruppi di studio e alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario e dai

singoli Dirigenti per fornire supporto legale.

ART. 4

INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune possono essere affidate, previa motivata delibera di Giunta Comunale, a professionisti esterni, sia in via esclusiva che congiunta con il legale interno, con mandato congiunto o disgiunto. A titolo esemplificativo, le ipotesi in cui potrà essere conferito incarico a un professionista esterno sono le seguenti: nei casi in cui il legale esterno abbia curato una precedente fase giudiziale e/o stragiudiziale della controversia; ogniqualvolta sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente, qualora sussistano conflitti di interesse –anche potenziali, quando l'organico presente in Avvocatura non possa garantire una cura adeguata a singole fattispecie di contenzioso attuale o potenziale, a fronte dell'eccessivo carico di lavoro e/o delle pendenze in essere.
2. Nelle ipotesi di conferimento di incarico a Avvocato esterno, l'individuazione dello stesso, nonché tutti gli adempimenti e le attività afferenti il relativo incarico, sono di competenza dell'U.O.A. Avvocatura.
3. Nel caso in cui si proceda ad un affidamento esclusivo al professionista esterno, inoltre, l'U.O.A. Avvocatura cura i rapporti con il medesimo.

ART. 5

DOVERE DI COLLABORAZIONE

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e comunque quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, anche per consentire all'Avvocatura la tempestiva costituzione in

giudizio.

2. Allorquando se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura, sentito il Responsabile interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della necessaria competenza.

CAPO II DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO E COMPENSI PROFESSIONALI

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura comunale è riconosciuto un trattamento economico adeguato, secondo quanto previsto dall'art. 23 della L. 247/2012. Spettano, pertanto, a titolo di retribuzione, i compensi professionali stabiliti dal D.L. n. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, nonché, in considerazione dell'inquadramento contrattuale, quanto disposto dal CCNL 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali ss.mm.ii..

2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Fiesole, emesse nei contenziosi in cui gli avvocati dell'U.O.A. Avvocatura sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente, nonché in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole.

In particolare, nei casi di:

a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi), a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale o da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;

b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in senso favorevole all'Ente, lasciando

intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato, come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione e/o la carenza di interesse ad agire della controparte, anche conseguenti a rinuncia, transazione, cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso di esito parzialmente favorevole, il diritto al compenso è limitato alle questioni decise con esito positivo per il Comune di Fiesole, secondo quanto di seguito disciplinato.

3. Nessun compenso è dovuto in caso di soccombenza ovvero di pronunce sfavorevoli per il Comune di Fiesole.

4. Nessun compenso è dovuto per lo svolgimento di attività stragiudiziale di consulenza e/o di assistenza giuridica.

5. Per la determinazione dei compensi professionali spettanti trovano applicazione i seguenti criteri, in aderenza a quanto disposto dall'art. 9 D.L. 90/2014:

- per i contenziosi definiti favorevolmente per l'Ente con condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente, si fa riferimento al compenso liquidato dall'organo giudicante. In tale evenienza, il 25 per cento delle somme di cui sopra è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

- nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli recanti la compensazione integrale delle spese legali, si fa riferimento, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ai valori medi di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, ridotti della metà, sulla cui base deve essere predisposta apposita notula.

6. I compensi professionali derivanti da provvedimenti favorevoli recanti la compensazione integrale delle spese legali potranno essere liquidati nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

7. La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma resta nella disponibilità libera del bilancio dell'Amministrazione.

8. I compensi sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica e si intendono al lordo degli oneri riflessi, mentre l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.

9. I compensi degli avvocati di cui al presente regolamento sono assoggettati ai seguenti limiti concorrenti:

a) vincolo generale di contenimento – riduzione della spesa complessiva del personale, come disciplinata dalle normative vigenti;

b) i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, determinato come di seguito. Nella determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo in argomento, non sono compresi gli stessi compensi professionali, oltre che gli assegni per il nucleo familiare. Sono invece rilevanti, oltre che il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto), anche il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (con l'esclusione, come sopra evidenziato, di quello derivante dagli stessi compensi professionali spettanti agli avvocati) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, quindi, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (deposito della sentenza o del provvedimento equivalente).

10. Ai dipendenti che abbiano cessato il servizio presso l'Avvocatura è riconosciuta la compartecipazione alle spese di lite riferite ai contenziosi assegnati, fino alla definizione del grado di giudizio in cui gli stessi hanno patrocinato.

11. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune siano state affidate a professionisti esterni congiuntamente al legale interno, a quest'ultimo verranno corrisposti compensi con le seguenti modalità:

- nel caso di pronunce favorevoli all'Ente con spese liquidate a carico della parte soccombente, spetterà all'U.O.A. Avvocatura unicamente l'eventuale differenza tra quanto disposto dal giudice e le somme impegnate in favore del professionista esterno sulla base del preventivo;

- nel caso di pronunce favorevoli all'Ente con compensazione integrale delle spese, spese, non sono attribuiti compensi ai legali interni.

12. Costituiranno elementi di decurtazione dei compensi professionali:

- il mancato rispetto dei termini processuali, con conseguenti decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione comunale (riduzione dal 20 al 50%);

- la mancata partecipazione ad udienze, se destinate allo svolgimento di attività non dilazionabile (riduzione dal 10 al 20%).

13. Il procedimento relativo alle decurtazioni è di competenza del Segretario Generale e l'importo corrispondente a tali decurtazioni verrà riversato nel bilancio del Comune.

14. Restano a carico del Comune di Fiesole gli oneri finanziari per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati dei legali incardinati nell'U.O.A. Avvocatura.

ART. 7

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

1. Gli avvocati dell'Avvocatura adempiono con la massima tempestività all'obbligo di formazione continua, ai sensi della legge professionale, e partecipano ai corsi di formazione organizzati anche dall'Ente, compatibilmente con il puntuale adempimento dei propri doveri professionali.

ART. 8

PRATICA FORENSE

1. Presso l'U.O.A. Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dall'Avvocatura, previa idonea procedura comparativa, tra una rosa di aspiranti che abbiano manifestato il proprio interesse a svolgere un periodo di praticantato legale presso l'U.O.A. Avvocatura del Comune di Fiesole.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione del Comune di Fiesole.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

ART. 9

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24 della Legge 241/90 ed in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o attuali;
- atti a difesa dell'Amministrazione e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei consiglieri comunali nei limiti dell'obbligo del segreto derivante dal loro Ufficio ed in osservanza dei principi di cui ai capoversi precedenti ad eccezione di quanto al comma 2 ultimo punto, tenuto conto della particolare disciplina dei procedimenti penali.

ART. 10

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione la normativa in materia di pubblico impiego, le norme in materia di contabilità pubblica, i vigenti CCNL e i Regolamenti di Organizzazione dell'Amministrazione Comunale, in quanto compatibili con la posizione professionale degli avvocati – dipendenti.

2. Trovano, inoltre, applicazione la Legge di disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense e la normativa professionale di riferimento, anche per le parti non espressamente richiamate dal presente Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La modalità di ripartizione e corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento si applicherà alle liquidazioni relative a giudizi ancora in corso e non definiti nel grado alla data di entrata in vigore dello stesso.